



**PROGETTO DI LEGGE**  
**di Pier Gianni Prosperini (A.N.)**

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ  
DI INSEGNANTE DI ARTI  
MARZIALI E DISCIPLINE DI  
COMBATTIMENTO  
ORIENTALE E OCCIDENTALE**

**ART. 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di insegnante di Arti Marziali e discipline di combattimento orientale e occidentale nella Regione.
2. Le norme di cui al presente articolo disciplinano le professioni dei insegnante di Arti Marziali e di discipline di combattimento orientale e occidentale al fine di coordinare e promuovere iniziative di formazione diretta all'abilitazione delle stesse, alla qualificazione, specializzazione ed aggiornamento.
3. In particolare la Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di Arti Marziali e discipline di combattimento orientale e occidentale, a carattere sportivo ed educativo.

**ART. 2**  
**(Professione di Insegnante di Arti Marziali e Discipline di combattimento orientale e occidentale)**

1. E' insegnante di Arti Marziali e Discipline di combattimento orientale ed occidentale e loro specializzazioni chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a gruppi di persone o persone singole all'interno o all'esterno di Federazioni, Enti, o Associazioni di qualsiasi natura.
2. La qualifica della professione di insegnante di Arti Marziali e Discipline di combattimento orientale e occidentale è subordinata all'iscrizione negli appositi Albi Regionali, suddivisi per disciplina, qualifica e grado.

3. Possono accedere agli esami regionali di abilitazione all'insegnamento e all'inserimento negli Albi Professionali coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione conseguita nella Federazione, Ente di Promozione Sportiva o Associazione di specialità riconosciuta dalla Commissione tecnica della Regione.
4. La stessa legge è valida (con esclusione del pregresso trattato nelle norme transitorie) per gli insegnanti provenienti da altre regioni o da altri stati dell'Unione Europea e non, che intendono esercitare stabilmente tali attività in Lombardia.
5. La Giunta Regionale provvede alla istituzione di una commissione tecnica per la valutazione ed il riconoscimento delle Federazioni, Enti di promozione e Associazioni abilitati a concedere la qualifica di insegnante delle varie specialità (salvo il pregresso previsto nelle norme transitorie).
6. La Giunta Regionale provvede altresì alla nomina dei componenti della stessa commissione tecnica, composta di max 7 membri scelti tra i rappresentanti delle Arti Marziali che si siano particolarmente distinti per qualità sportive, agonistiche e didattiche in una disciplina del settore e con conoscenza tecnica e pratica, in più discipline nel mondo delle Arti Marziali e Discipline di combattimento orientale e occidentale.

### **ART. 3**

#### **(Albo professionale regionale degli insegnanti di Arti Marziali e discipline di combattimento orientale e occidentale)**

1. L'esercizio dell'attività di insegnante di Arti Marziali e discipline di combattimento orientale e occidentale nella Regione Lombardia è subordinato all'iscrizione negli appositi Albi Professionali Regionali.
2. Presso la Giunta Regionale è tenuto ed aggiornato ai fini di pubblicità, statistica e controllo, l'elenco regionale di tutte le qualifiche di insegnante di Arti Marziali e Discipline di combattimento unitamente al programma per l'ottenimento del grado e della qualifica di ogni Organismo riconosciuto dalla Regione Lombardia presente nel territorio.
3. Nell'elenco sono annotati i dati personali, la disciplina praticata, i luoghi dove viene svolta la professione di insegnante, l'Organizzazione sportiva di appartenenza, il grado e la qualifica rilasciata dalla propria Federazione, ente di Promozione Sportiva o Associazione di specialità riconosciuta.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni Federazione, Ente di Promozione Sportiva o Associazione di specialità riconosciuta dovranno far pervenire alla Commissione tecnica regionale, su un'apposita scheda predisposta dalla Regione, i dati relativi ai tecnici che hanno ottenuto la qualifica di insegnante.
5. I tecnici abilitati dalla Regione alla professione di insegnanti di Arti Marziali e Discipline di combattimento orientale e occidentale riceveranno un attestato regionale che dichiarerà la qualifica ottenuta e la relativa disciplina praticata.
6. La Giunta regionale sentito il parere della Commissione tecnica determinerà altresì i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.

## **ART. 4** **(Specializzazione)**

1. La Giunta Regionale con la Commissione tecnica istituiscono un percorso formativo per insegnanti di Arti Marziali e Discipline di combattimento che produca una formazione omogenea attraverso l'approccio a materie come, ad esempio, la comunicazione, la pedagogia, lo studio delle normative fiscali dello sport dilettantistico, l'organizzazione e la sponsorizzazione di eventi sportivi.
2. Al fine di garantire la continua presenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l'insegnamento delle discipline in questione, si prevede l'obbligo di frequentare periodicamente, corsi di aggiornamento necessari per il rinnovo dell'iscrizione al predetto Albo Regionale nei termini stabiliti dalla Commissione Regionale.
3. La Commissione tecnica regionale può promuovere corsi ed esami di specializzazione per insegnanti già abilitati, determinandone i contenuti tecnico-pratici.

La Giunta regionale attraverso la Commissione tecnica, o chi per essa, ha diritto al controllo sul programma dei corsi gestiti da Federazioni, Enti di Promozione e Associazioni di specialità riconosciute

## **ART. 5** **(Sanzioni)**

1. L'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, svolto da soggetti non autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 2.000.000.
2. Chiunque si avvalga per attività connesse alla presente legge di persone non autorizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 500.000.

## **ART. 6** **(Norme transitorie)**

1. Le qualifiche di insegnante di Arti Marziali pregresse all'approvazione di questo PDL, concesse dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono ritenute valide a tutti gli effetti.

Saranno altresì ritenute valide a tutti gli effetti le qualifiche pregresse concesse da Associazioni tecniche di specialità che verranno riconosciute dalla Commissione Tecnica Regionale.

**Pier Gianni Prosperini**  
**Consigliere Regionale di A.N.**